

L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Corso di formazione degli amministratori pubblici locali
4.7.2014

Docente: DONATO A. LIMONE, ORDINARIO DI INFORMATICA
GIURIDICA, UNITELMA SAPIENZA, ROMA

Definizione dell'amministrazione digitale

- Amministrazione che opera in prevalenza in modalità digitale con le tecnologie della informazione e della comunicazione
- Amministrazione che opera quindi nella logica del telelavoro (senza sedi fisiche fisse; senza orari tradizionali; ecc.)
- Amministrazione che opera tramite procedimenti amministrativi informatici
- Amministrazione che interagisce con i cittadini e le imprese tramite la rete e i siti web

Amministrazione digitale (definizione)

- Amministrazione che deve garantire l'accesso telematico a tutti nella logica della piu' ampia trasparenza
- Amministrazione che opera quindi sulla base di un nuovo modello organizzativo
- Amministrazione che opera nella logica della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri amministrativi e dei costi burocratici

Perché parliamo di amministrazione digitale

- Perché l'amministrazione è regolamentata dal Codice dell'Amministrazione Digitale (dlgs 82/2005 e s.m.)
- Perché nella Agenda digitale italiana l'egovernment ha una sua precisa collocazione istituzionale
- Perché negli statuti e nei regolamenti comunali è necessario introdurre principi, criteri e regole di amministrazione digitale per cambiare le macchine burocratiche attuali con quelle smart (intelligenti e funzionali)

Principi base dell'amministrazione digitale

- Amministrazione digitale, senza documenti cartacei
- Amministrazione che roga servizi in rete e riceve istanze in rete
- Amministrazione con una burocrazia snella e veloce, trasparente, imparziale
- Amministrazione che opera con un sistema documentale certo, valido, conservato a norma, accessibile in rete, poco costoso

Il documento informatico

- L'amministrazione digitale si fonda su
- A) il valore legale del documento informatico
- B) il valore legale delle firme elettroniche
- C) il valore legale della conservazione informatica dei documenti
- D) il valore legale delle trasmissioni elettroniche (email; PEC; Sistema Pubblico di Connettività)
- E) il valore legale delle istanze digitali tramite le quali il cittadino avvia un rapporto con l'A.

Le firme elettroniche

- Possiamo firmare i documenti informatici tramite tre tipologie di firma:
- A) quella semplice (per es. una password; un indirizzo elettronico della email; ecc.)
- B) la firma elettronica avanzata (per gli atti interni alla P.A.)
- C) la firma digitale (per i documenti a rilevanza giuridica: per es. le determinazioni dirigenziali; le deliberazioni degli Organi; ecc.)

La conservazione informatica dei documenti

- Come i documenti analogici (carta) anche quelli digitali devono essere conservati nel rispetto di regole tecniche per garantire l'efficacia probatoria e per esibizione di documenti
- La durata della conservazione è varia ed è stabilita dai massimari dei documenti

Il protocollo informatico e la gestione digitale dei documenti

- Il protocollo informatico garantisce quando (il tempo) un documento entra nel sistema documentale di un comune (certezza giuridica del sistema documentale pubblico)
- Il protocollo informatico deve essere integrato alla gestione informatica dei documenti e alla conservazione degli stessi
- Per ogni amministrazione deve esserci il responsabile del protocollo informatico e della conservazione informatica dei documenti

La PEC

- La PEC a tutti gli effetti sostituisce la r/r nelle transazioni elettroniche tra PA e tra queste ed i cittadini e tra questi ultimi e le prime
- Certezza legale di tutto il processo di invio, di trasporto, di destinazione e di ricevimento
- La data e l'ora sono opponibili a terzi

Le istanze digitali

- Il cittadino invia una istanza digitale alla A. attraverso varie modalità (art. 65 del CAD)
- Le istanze digitali sono quindi valide a tutti gli effetti
- Sono protocollate dal protocollo informatico e permettono l'avvio ai procedimenti amministrativi

I procedimenti informatici

- I procedimenti amministrativi sono quindi informatici e validi legalmente e sono gestiti nel rispetto della legge 241/90

Il sito web dell'amministrazione

- Per garantire l'accesso a tutti
- Per pubblicare tutti gli atti delle amministrazioni
- Per presentare istanze digitali ed utilizzare applicativi realizzati dalle P.A.
- Il sito è il “luogo” elettronico per attuare la legge 150/2000; il dlgs 150/2009 (art. 11); il dlgs 33/2013.